Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 8/25
Dec. n. 8/25

Il giorno 27 ottobre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

1) PETRELLA Luca, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 con il M.C. "LAZZATE" con tessera n. 25063749 e licenza fuoristrada n° G05021;

2) PETRELLA Andrea, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "M.V. GALLARATE" con tessera n° 25064888 e licenza Assistente Trial 2025 n° G10358;

3) PRADELLA Luca, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2025 con il M.C. "GROSIO TIRANO" con tessera n° 25058664;

<u>Incolpati di:</u>

"violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 28 giugno 2025, PETRELLA Luca, pubblicava sulla bacheca del proprio profilo Facebook "Luca Petrella" un post pubblico del seguente tenore:

"Weekend corto ad Asiago.

È arrivato il momento di dire quello che non ho mai detto pubblicamente prima avendo un contratto con squadre ufficiali in cui vigeva fin troppa omertà.

Oggi l'ennesimo furto per colpa di giudici non competenti e, passatemi la parola, "venduti".

Siete riusciti a distruggere tutto.

Siete rimasti in 4 gatti, qualsiasi gara UISP fa il doppio dei vostri iscritti…

Le case motociclistiche sono ormai tutte a un passo dal fallimento.

I piloti che dovrebbero vivere di questo, fanno la miseria.

Non avete più motoclub che vogliono organizzarvi le gare.

Non si sente un pilota contento di quello che state facendo.

Siete al collasso e nonostante tutto continuate a fare stronzate.

Mi hanno sempre detto che la ruota gira, ed è stupendo vedere come vi stia schiacciando

Buona gara a tutti i piloti per domani, tenete duro fin che potete… ma iniziate a pensare ad un piano B. LP64".

Con chiaro riferimento alla Federazione Motociclistica Italiana ed alla attività svolta dagli Ufficiali di gara preposti alla manifestazione alla quale aveva partecipato.

Al predetto post di PETRELLA Luca, esternato dal proprio profilo pubblico Facebook, seguiva una serie di commenti di approvazione da parte di:

PRADELLA Luca il 30.06.2025:

"Questa gentaglia mette anche le gare in concomitanza di altre federazioni pensando di fare un dispetto ma purtroppo i numeri parlano chiaro e gli unici a perderci sono gli appassionati di questo sport.
I soldi della mia tessera non li vedranno mai più
A Lanzada ho assistito anche io a trattamenti diversi di un giudice e molti piloti infuriati con la FMI".

PETRELLA Andrea il 28.06.2025:
"*Succede così perché sono dei poveri miserabili semplice*";.
PETRELLA Luca esprimeva, a sua volta, approvazione verso i citati commenti al proprio post, apponendo il "*like*" ad ognuno di essi.

Con l'aggravante della recidiva *ex* art. 48 RdG per il 1° Luca PETRELLA, essendo stato già sanzionato con decisione del Tribunale federale n. 2/24 del 15.022024; e per il 2° PETRELLA Andrea, già sanzionato con decisione del Giudice Unico Federale n.41/11 del 24.11.2011.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 14 settembre 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di PETRELLA Luca, PETRELLA Andrea e PRADELLA Luca al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.
In data 23 settembre 2025 veniva emesso il decreto *ex* art. 87 R.d.G., regolarmente notificato ai deferiti a mezzo posta elettronica, con cui era disposta la citazione per l'udienza del 27 ottobre 2025.
All'udienza del 27 ottobre 2025, risultavano assenti tutti i deferiti. Presente il Procuratore federale Avv. Lucia Ambrosino,
All'esito dell'udienza, il Procuratore Federale formulava le proprie richieste riportandosi al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi al PETRELLA Luca, in virtù della contestata recidiva, per la gravità delle affermazioni e per la condotta

processuale, la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per 10 mesi.

Per il PETRELLA Andrea, in virtù della contestata recidiva, per la gravità delle affermazioni e per la condotta processuale, la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per 6 mesi.

Per il PRADELLA Luca, per il comportamento processuale tenuto dopo la notificazione dell'intendimento di deferimento, la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

MOTIVAZIONE

La responsabilità dei deferiti per la violazione degli artt. 1 e 8 del Regolamento di Giustizia appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale. L'effettiva paternità dei post pubblicati da PETRELLA Luca e dei commenti di PETRELLA Andrea e PRADELLA Luca, acquisiti al fascicolo del dibattimento, non è in discussione per cui è assodato che i deferiti si siano lasciati andare a espressioni sconvenienti e lesive della dignità, del decoro e della reputazione degli Organi Federali, avendo insinuato l'incompetenza e la corruzione degli ufficiali di gara ("giudici non competenti e... venduti").

La pubblicazione del post su un profilo accessibile integra gli estremi della violazione di cui all'art. 8 R.d.G. contestata in rubrica.

Ai fini della determinazione della sanzione, il Tribunale deve considerare tutti gli elementi di valutazione, inclusa la condotta tenuta **antecedente e susseguente all'infrazione** nei termini di seguito enunciati.

1. **PETRELLA Luca:** la sua condotta viene valutata di estrema gravità, ricorrendo l'aggravante della recidiva per esser stato il deferito già sanzionato

con decisione del Tribunale Federale n. 2/24. E, come ulteriore motivo di valutazione, questo Tribunale tiene conto della condotta del deferito anche successivamente alla contestazione dell'illecito. In risposta alla notifica dell'intendimento di deferimento, il PETRELLA Luca ha inviato una memoria difensiva (datata 14.7.2025), in cui non solo negava la necessità di difendersi, ma reiterava la sua convinzione riguardo l'incompetenza e il movente economico della gestione del campionato ("campionato gestito da persone incompetenti e che pensano solo al proprio interesse"). Egli ha inoltre espresso nuove, seppur velate, accuse alla Federazione, suggerendo che dovrebbero fare controlli più approfonditi sui "vostri collaboratori che mandate alle gare con furgoni e maglietta/cappellino FMI". Tale condotta denota una totale assenza di resipiscenza, confermando la volontà di ledere la dignità federale, e rafforza il giudizio di aggravamento della sanzione. Pertanto, in ragione della gravità del fatto originario, della recidiva e della condotta ostile susseguente, il Tribunale ritiene congrua e proporzionata la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per **mesi 6 (sei)**.

2. **PETRELLA Andrea:** il suo commento, pur chiaramente offensivo della dignità federale, è connotato da minore gravità rispetto al precedente. Ricorrendo tuttavia l'aggravante della recidiva, per essere stato sanzionato precedentemente con decisione del Giudice Unico Federale n. 41/2011, si ritiene di applicare la sanzione del ritiro della tessera e della licenza **mesi 4 (quattro)**.

3. **PRADELLA Luca:** sebbene non sia autore del post principale, il suo commento è chiaramente lesivo del prestigio federale. Non ricorrendo l'aggravante della recidiva, il Tribunale ritiene che debbano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, che si ritengono sufficienti a giustificare una riduzione di pena al di sotto del minimo edittale (art. 8 e 45 R.d.G.). Si ritiene di applicare la sanzione di **mesi 2 (due) di inibizione**.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29, 41, 44. 45, 48 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

1) PETRELLA Luca, nato *omissis* e residente *omissis,* tesserato e licenziato 2025 con il M.C. "LAZZATE" con tessera n. 25063749 e licenza fuoristrada n° G05021;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - *ex* art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 27 aprile 2026.

2) PETRELLA Andrea, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "M.V. GALLARATE" con tessera n° 25064888 e licenza Assistente Trial 2025 n° G10358;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - *ex* art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 27 febbraio 2026.

3) PRADELLA Luca, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2025 con il M.C. "GROSIO TIRANO" con tessera n° 25058664;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - *ex* art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due) con fine sanzione per il 27 dicembre 2025.

Depositata il 29 ottobre 2025

Avv. Paolo De Matteis

PRESIDENTE T.F.

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Petrella Luca;

Petrella Andrea;

Pradella Luca;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Motoclub di appartenenza;

Co.re. Lombardia;

Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.